Sent. n. 202/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere relatore

Dott. Massimo Balestieri Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di **conto** iscritto al n. ----- del registro di segreteria nell'anno 2024 promosso, ai sensi dell'art. 147 c.g.c. all'esito della relazione n. ---/---- relativa al conto n. ----- dell'agente delle riscossioni ufficio anagrafe del Comune di ArArdea, **x x** (gestione 2019).

Uditi alla pubblica udienza del 21 gennaio 2025, il relatore consigliere Pasquale Fava, il Pubblico ministero Maria Teresa d'Urso e l'agente contabile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la predetta relazione il magistrato relatore, dando conto dell'istruttoria svolta, nonostante la

presenza di parziale documentazione giustificativa, non rilevando profili di particolare irregolarità della gestione del servizio anagrafe anno 2019, ha chiesto il discarico dell'agente contabile alla luce della corrispondenza tra incassi e versamenti (nonostante le discrasie segnalate, la relazione ritiene che la documentazione prodotta, pur se non completa in ordine agli incassi quale termine di confronto con i versamenti, possa considerarsi sufficientemente esaustiva).

2. Con nota del 9 dicembre 2024 l'agente contabile ha depositato, tra l'altro, i riepiloghi informatici analitici completi con la migrazione dei dati, nonché la relazione dell'organo di revisione al rendiconto del 2019.

3. La Procura regionale si è opposta sollecitando la declaratoria di irregolarità del conto.

4. All'udienza pubblica odierna le parti hanno richiamato i propri scritti e, al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione in quanto matura (in questi termini il verbale d'udienza.

DIRITTO

Il giudizio di conto è costituzionalmente necessario e officioso in quanto è doveroso che coloro che

abbiano il maneggio di denaro, beni o risorse pubbliche rispondano della loro gestione, con una tecnica di incardinamento del rapporto processuale in virtù della quale gli agenti contabili sono costituiti in giudizio con il deposito del conto (che viene effettuato dalla P.A., dopo la presentazione del conto da parte dell'agente contabile e successivamente al compimento delle attività -su quest'ultima incombenti- di parificazione e approvazione del conto stesso).

La necessità di rendere il conto della gestione, rispondendo ad una regola antica bene evincibile dal brocardo "*ubi administratio gesta, ivi rationes reddendae*", è comune al diritto pubblico e al diritto privato (si pensi alla resa del conto di tutori, curatori, amministratori di sostegno, curatori dell'eredità giacente, custodi giudiziari, mandatari, esecutori testamentari, gestori d'affari altrui, etc.).

L'art. 140, comma 3, c.g.c. afferma che "*il deposito del conto costituisce l'agente dell'Amministrazione in giudizio*", mentre il vecchio art. 45 t.u. n. 1214 del 1934 la stessa *fictio iuris* era invece, ricollegata alla "*presentazione*" del conto (sicchè parte della giurisprudenza contabile ravvisava la

pendenza del giudizio di conto per il solo fatto che il conto giudiziale fosse stato presentato dal contabile all'Amministrazione, prima ancora del deposito alla Corte dei conti – S.R. 720/1991; S.R. 794/1992; S.R. 1012/1994).

Il giudizio di conto, come noto, è bipartito: nella prima fase il giudice istruttore/relatore esamina il conto ed eventualmente può proporre il discarico del contabile laddove il conto chiuda in pareggio e risulti regolare (art. 146, comma 1, c.g.c.).

Laddove non sia possibile il discarico, depositata la relazione, il Presidente fissa con decreto l'udienza per la discussione del giudizio (art. 147, comma 2, c.g.c.), disponendo le comunicazioni all'amministrazione interessata e, per tramite di quest'ultima, all'agente contabile (in relazione a quest'ultimo, in ottica costituzionalmente orientata, la giurisprudenza prevalente richiede la notifica affinchè sia stimolato un contraddittorio effettivo) nonché al pubblico ministero.

Lasciando in disparte i provvedimenti meramente interlocutori o non definitivi, il merito può essere deciso con: 1) il discarico laddove i conti siano stati saldati o si bilancino in favore dell'agente contabile; 2) la liquidazione del debito dell'agente

contabile (e correlativa condanna), disponendo, ove occorra la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, oppure 3) con la declaratoria di irregolarità della gestione contabile (combinato disposto degli art. 145, comma 4, e 149, c.g.c. che si occupano dei possibili esiti decisori della relazione del magistrato istruttore e della sentenza del collegio).

La dottrina unanime, difatti, ha autorevolmente perorato la necessità di un collegamento tra le due norme atteso che, anche se nell'art. 149 c.g.c. manca l'ipotesi espressa di declaratoria di irregolarità del conto senza liquidazione di alcun debito a carico dell'agente contabile (irregolarità del conto con discarico), tale possibilità è prefigurata dal precedente art. 145, comma 4, c.g.c.: per tale ragione dovrebbe rimanere ferma la possibilità di pronunciare l'irregolarità del conto pur senza addebito nei confronti dell'agente contabile.

Da questo angolo prospettico deve osservarsi che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il giudizio di conto sia una procedura a carattere necessario in quanto volta a garantire in forma giurisdizionale l'interesse oggettivo alla regolarità delle gestioni finanziarie e patrimoniali

degli enti pubblici, in attuazione di un principio generale dell'ordinamento che non tollera deroghe (C. cost. 110/1970, 63/1973, 114/1975, 107/1988, 292/2001).

Anche la dichiarazione di regolarità di un conto, con il conseguente discarico dell'agente, ha natura giurisdizionale, spettando esclusivamente al giudice contabile (C. cost. 114/1975).

Tutti i provvedimenti assunti dal Collegio, quindi, hanno natura giurisdizionale e devono rispecchiare gli accertamenti compiuti dal Giudice contabile alla luce della documentazione versata in atti.

La Sezione, pertanto, può adottare provvedimenti di mero accertamento quali dichiarazioni relative alla mera regolarità/irregolarità del conto (che potrebbero anche non condurre alla necessaria condanna dell'agente non trattandosi di ammanchi ad esso imputabili, ma della mera violazione delle norme contabili), nonché statuizioni condannatorie (allorchè si accerti un debito del contabile nei confronti dell'amministrazione in ragione dell'esistenza di un ammanco allo stesso imputabile). Sia nell'uno che nell'altro caso il Collegio potrà disporre, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo.

Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti (cfr. in particolare l'atto di deposito n. ----- del 9 dicembre 2024, ore 9:18, cui sono stati allegati, tra l'altro, nota di conto, mod. 21, riepiloghi informativi, quietanze di versamento e relazione dell'organo di revisione), emerge la regolarità della gestione da parte dell'agente contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. -----, dichiara la regolarità della gestione con discarico dell'agente contabile.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.

L'Estensore	Il Presidente
Pasquale Fava	Antonio Ciaramella
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 15 aprile 2025.

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente